

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
31 gennaio 2001

Causa T-373/00 R

**Carmino Salvatore Tralli**  
**contro**  
**Banca centrale europea**

«Procedimento sommario – Urgenza – Insussistenza»

Testo completo in tedesco . . . . . II - 83

**Oggetto:** Ricorso diretto a sospendere l'esecuzione della decisione 29 novembre 2000 della Banca centrale europea recante licenziamento del ricorrente alla fine del suo periodo di prova.

**Decisione:** La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. Le spese sono riservate.

## Massime

*Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave e irreparabile – Onere della prova – Danno strettamente pecuniario – Dipendente della Banca centrale europea licenziato alla conclusione del suo periodo di prova (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)*

L'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutata in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Spetta a quest'ultimo provare di non poter attendere l'esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura.

Un danno di carattere puramente pecuniario non può essere considerato, in linea di principio, come irreparabile o anche solo come difficilmente risarcibile, atteso che esso può costituire oggetto di una compensazione finanziaria successiva. Spetta tuttavia al giudice dell'urgenza valutare, in funzione delle circostanze proprie di ogni fattispecie, se l'esecuzione immediata della decisione oggetto della domanda di sospensione possa causare al ricorrente un pregiudizio grave e imminente, che neppure l'annullamento della decisione in esito al procedimento principale potrebbe più riparare.

Non costituisce di per sé un danno grave e irreparabile il fatto, per un ex dipendente della Banca centrale europea licenziato in esito al suo periodo di prova, di vedersi costretto, data la sua situazione familiare, a trovare un nuovo impiego. È una semplice conseguenza del fatto che la Banca centrale europea, in quanto datore di lavoro, possiede, in linea di principio e in base alla sua regolamentazione, il diritto di porre fine al contratto dell'interessato. Inoltre, il rischio di scioglimento del

contratto in esito al periodo di prova, inerente a qualsiasi rapporto di lavoro di tale natura, è conosciuto da qualsiasi dipendente.

(v. punti 23, 24, 26 e 27)

Riferimento: Corte 18 ottobre 1991, causa C-213/91 R, Albertal e a./Commissione (Racc. pag. I-5109, punto 24); Tribunale 15 luglio 1998, causa T-73/98 R, Prayon-Rupel/Commissione (Racc. pag. II-2769, punto 36); Tribunale 26 febbraio 1999, causa T-203/98 R, Tzikis/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-37 e II-167, punto 52); Tribunale 30 giugno 1999, causa T-70/99 R, Alpharma/Consiglio (Racc. pag. II-2027, punto 128); Tribunale 20 luglio 2000, causa T-169/00 R, Esedra/Commissione (Racc. pag. II-2951, punti 43 e 44); Corte 12 ottobre 2000, causa C-278/00 R, Grecia/Commissione (Racc. pag. I-8787, punto 14)